

## **STATUTO**

### **ART. 1 - (Denominazione e sede)**

1. E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Linfa-Lottiano Insieme contro la Neurofibromatosi ODV", che assume la forma giuridica di associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale.

2. L'organizzazione ha la propria sede legale in Padova, c/o Centro Servizi Volontariato via Gradenigo n. 10; può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

L'associazione ha durata illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 - (Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 - (Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **ART. 5 - (Finalità e Attività)**

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

2) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'organizzazione si propone di migliorare le condizioni di vita delle persone affette dalle malattie denominate neurofibromatosi e schwannomatosi attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

A) l'approfondimento degli studi e delle conoscenze in campo della ricerca di base, della diagnosi, prevenzione e cura delle suddette malattie;

B) la diffusione di una corretta e aggiornata informazione ai pazienti e alle loro fami-

glie, nonché alle componenti sociali con cui essi hanno rapporti;

C) la raccolta di esperienze e testimonianze dirette per una migliore comprensione dei problemi assistenziali, psicologici e sociali conseguenti alla malattia;

D) il riconoscimento della neurofibromatosi e schwannomatosi quali "malattie sociali" e il conseguimento di tutto ciò che possa contribuire a tutelare i pazienti sul piano sociale e alla loro realizzazione sul piano umano;

E) l'organizzazione e il miglioramento mediante strutture e strumenti propri, e nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e con queste convenzionate, della prevenzione, della cura, dell'assistenza, della riabilitazione medica ospedaliera, domiciliare dei pazienti associati e non associati affetti da forme di neurofibromatosi o schwannomatosi;

F) la collaborazione con altre organizzazioni o gruppi scientifici nazionali ed esteri che perseguano analoghi interessi ed obiettivi;

G) la collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni locali, nazionali e internazionali volta a migliorare le condizioni dei pazienti con neurofibromatosi o schwannomatosi;

H) il miglioramento della collaborazione tra le associazioni dei pazienti, affinché possano condividere proposte ed azioni nel quadro di una progettualità comune;

I) il coinvolgimento delle famiglie dei pazienti affetti da neurofibromatosi o schwannomatosi ancora isolate, dando loro il supporto necessario affinché possano ottenere tutto ciò a cui hanno diritto;

J) la sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni nazionali e locali, attraverso campagne d'informazione sui problemi connessi a neurofibromatosi e schwannomatosi;

K) l'esprimere pareri, valutazioni e proposte sulle politiche europee, nazionali, regionali e locali sui temi che interessano l'associazione, e l'individuare le opportunità che nuove normative possano offrire ai pazienti affetti da neurofibromatosi o schwannomatosi;

L) la promozione, l'organizzazione e la gestione di convegni, l'indizione di bandi per finanziare progetti di ricerca o ricercatori sulle neurofibromatosi e schwannomatosi;

M) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

N) qualsiasi attività comunque connessa direttamente o indirettamente agli scopi sopra menzionati.

Al fine di realizzare tali scopi, l'associazione promuove tutte le attività comunque dirette all'acquisizione di conoscenze su neurofibromatosi e schwannomatosi, attua iniziative atte a migliorare l'assistenza ospedaliera e domiciliare dei soggetti affetti da neurofibromatosi schwannomatosi, opera attività ed iniziative atte a curare, mantenere e migliorare i rapporti con altri enti, istituti od organi che si occupano in Italia ed all'estero del medesimo problema. Sempre ai fini di cui sopra l'associazione potrà promuovere, organizzare e gestire convegni, congressi, incontri di studio e di ricerca, indire borse di studio, sia in Italia che all'estero.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate che saranno visionate dal Consiglio Direttivo.

4. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, nel territorio italiano e all'estero.

#### **ART. 6 - (Ammissione)**

1. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo quanto stabilito dal regolamento interno per le modalità di adesione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)**

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
  - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  - votare in Assemblea; ciascun associato ha diritto ad un voto;
  - partecipare - tramite proprio rappresentante o delegato - a parità di diritti con tutti gli altri senza limitazione alcuna e con piena libertà di espressione e di voto alla formulazione della linea operativa e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo assembleare.
2. I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:
  - rispettare il presente statuto e il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - volgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

#### **ART. 8 - (Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

#### **ART. 9 - (Perdita della qualifica di socio)**

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

La rinuncia, comunque manifestata, ha effetto immediato.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

4. L'associato può ricorrere al giudice ordinario.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, considerato il mancato versamento quale volontà di recedere.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del tempo previsto per il pagamento.

L'esclusione è proposta dall'Organo di Amministrazione all'Assemblea dei Soci che delibera in merito, qualora essa ritenga che il socio non possa o non intenda collaborare al perseguimento dello scopo sociale o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

#### **ART. 10 - (Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Organo di Controllo;
- Organo di Revisione legale dei conti;
- Consiglio Scientifico.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **ART. 11 - (L'assemblea )**

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a

tutti i soci.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione o per motivi di urgenza ed è ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su tutto quant'altro a questa demandato e qui non riportato per leggi o regolamenti.

#### **ART. 13 - (Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da altra persona designata a maggioranza.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea anche da terzi non associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14 - (Assemblea straordinaria)**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

#### **ART. 15 - (Organo di amministrazione)**

1. L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di membri, con un minimo di tre e un massimo di sette, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

5. In caso di dimissioni del Presidente durante il triennio di nomina, l'Organo di amministrazione provvederà ad eleggere, tra i membri dell'Organo stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio. In alternativa, il Presidente dimissionario convoca un'Assemblea per la nomina di un nuovo Presidente tramite elezione. Il nuovo eletto rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Le responsabilità e i doveri del Presidente cessano solo dopo la nomina del nuovo.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri dell'Organo di amministrazione vengano a mancare, lo stesso Organo può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti o, in mancanza, scegliendo liberamente.

I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. L'operatività è comunque valida in presenza di un numero minimo di 3 (tre) consiglieri.

7. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno il numero minimo di tre componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Organo di Amministrazione entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di amministrazione è stato ricostituito.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono avvenire anche per via telematica, in video conferenza, ma comunque con mezzi che rendano possibile verificare l'identità dell'amministratore, il dialogo ed il confronto contemporaneo.

L'Organo di Amministrazione delibera unicamente sugli argomenti all'ordine del giorno, a maggioranza con la presenza effettiva di almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni dell'Organo di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tali procedure potranno svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente o dal Consigliere che attiva il procedimento, fermo restando il diritto di tutti i Consiglieri di partecipare alla decisione. Il procedimento dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è pervenuto all'ultimo Consigliere interpellato l'invito a pronunciarsi. Le decisioni dell'Organo di Amministrazione assunte con metodo diverso da quello collegiale sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Colui che ha assunto l'iniziativa, decorso il termine indicato, dovrà comu-

nicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta o respinta, indicando il nome dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non si sono pronunciati. La mancata pronuncia equivarrà ad espressione di voto contrario.

8. In mancanza di un numero sufficiente di candidati l'Assemblea può autorizzare la costituzione e l'operato di un Organo di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre, da integrare con nuove nomine non appena possibile.

L'Organo di Amministrazione:

- cura l'organizzazione di tutte le attività ed iniziative dell'associazione nei suoi aspetti operativi, nonché in quelli di carattere medico, sociale e scientifico avvalendosi, per quest'ultimo fine, del parere consultivo del Comitato Scientifico alla cui nomina provvede tramite delibera:

- cura l'organizzazione dell'Associazione, in esecuzione del presente statuto, adottando dei regolamenti interni immediatamente esecutivi e da ratificare, comunque alla prima assemblea;

- delibera sulle domande di ammissione;

- determina l'ammontare della quota associativa, salva, comunque, la ratifica dell'assemblea ordinaria;

- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

- delibera l'acquisto dell'arredo e del corredo della sede e di eventuali filiali nonché di tutte le macchine ed attrezzature varie, riviste, pubblicazioni e quant'altro necessario ai fini istituzionali;

- delibera l'aumento dei contributi ordinari e l'erogazione dei contributi straordinari per far fronte a spese straordinarie, salva la ratifica dell'assemblea ordinaria successiva;

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

#### **ART. 16**

##### **(Il Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di amministrazione.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, esegue le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e coordina tutte le attività e le iniziative degli organi dell'associazione.

La carica di Presidente è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, da eseguirsi dal tesoriere su produzione della relativa documentazione che resterà agli atti dell'associazione.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **(Il Segretario)**

7. Il Segretario è eletto tra i componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza.

Il Segretario:

- cura l'esecuzione di tutte le attività dell'associazione e delle delibere dell'Organo di amministrazione;
- cura e custodisce i libri sociali, con esclusione dei soli libri o registri contabili che saranno tenuti dal Tesoriere;
- cura la convocazione delle assemblee e le relative comunicazioni;
- coordina a livello esecutivo tutte le attività dell'Associazione.

La carica di Segretario è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, da eseguirsi dal Tesoriere su produzione della relativa documentazione che resterà agli atti dell'associazione.

#### **(Il Tesoriere)**

8. Il Tesoriere è eletto tra i componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza.

La carica di Tesoriere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, da eseguirsi dal Presidente, in funzione di tesoriere, su produzione della relativa documentazione che resterà agli atti dell'associazione. La carica di tesoriere è cumulabile con quella dell'Organo di Amministrazione.

Il Tesoriere:

- cura tutte le entrate e le uscite dell'associazione;
- cura e custodisce tutti i registri contabili;
- predisporre i bilanci da sottoporre all'Organo di Amministrazione;
- cura l'esecuzione di ogni attività di carattere economico-fiscale;
- cura l'inventario del patrimonio dell'Ente.

#### **ART. 17 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Esso è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18 - (Il Consiglio Scientifico)**

Il Consiglio Scientifico è l'Organo preposto alla valutazione di tutte le iniziative di ca-



rattere tecnico e scientifico proposte dall'Associazione, nonché dei progetti di ricerca finalizzati a migliorare le conoscenze, l'attività diagnostica, prognostica e terapeutica sulle neurofibromatosi e la schwannomatosi, sottoposti all'associazione perché questa possa sostenerli finanziariamente.

I componenti del Consiglio sono scelti in numero di almeno tre fra studiosi di rilevanza nazionale o internazionale sulle neurofibromatosi e schwannomatosi o su aspetti clinici o scientifici ad esse correlati; non possono essere membri dell'Organo di Amministrazione, durano in carica 3 (tre anni) e sono rieleggibili senza limite alcuno. La nomina dei membri del Consiglio Scientifico viene deliberata dall'Organo di amministrazione.

#### **ART. 19 - (Organo di Revisione legale dei conti)**

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, nominato dall'Assemblea dei soci; esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il revisore decada dall'incarico, l'Assemblea verrà convocata per la nomina di un nuovo revisore.

Esso ha il compito di controllare la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

#### **ART. 20 - (Patrimonio dell'Associazione)**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo (o deliberato dall'Assemblea dei soci se l'Associazione è già costituita), che ammonta ad Euro 20.000 (ventimila), dei quali indisponibili Euro 10.000 (diecimila);
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Nessun diritto possono vantare i singoli soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'associazione, in qualsiasi periodo o per qualsiasi motivo.

I soci ed i loro eredi non possono chiedere la divisione del patrimonio dell'associazione né pretendere la quota versata in caso di recesso, esclusione, decadenza e scioglimento.

#### **ART. 21 - (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 20;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, per le quali andrà tenuta contabilità separata

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 22 - (I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e possono essere ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **ART. 23 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 24 - (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

I bilanci debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

#### **ART. 25 - (Bilancio sociale)**

Il bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 26 - (Convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ART. 27 - (Personale retribuito)**

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **ART. 28 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 29 - (Responsabilità dell'Organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei

danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 30 - (Assicurazione dell'Organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

**ART. 31 - (Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

**ART. 32 - (Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Andrea Rasola; Elena Bressan (L.S.).